



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 del 12.02.2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. ESERCIZIO 2026.

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 17.16, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in prima convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del Consiglio con avviso del 09.02.2026 Prot. N. 1163.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PALLARIA	Elia Carmelo	Sindaco	X	
PANZARELLA	Laura	Consigliere	X	
PELLEGRINO	Salvatore	"	X	
PALLARIA	Domenico Maria	"	X	
MAIELLO	Antonio	"	X	
PERUGINI	Margherita	"	X	
MAZZOTTA	Sara	"	X	
GIAMPA'	Arcangelo Franco	"	X	
PACILEO	Angelo	"	X	
SORRENTI	Roberto	"	X	
FRIJIA	Giuseppe	"		X
CALVIERI	Veneranda	"	X	
MAIELLO	Patrizia Giovanna	"		X
TOTALI			11 presenti	2 assenti

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Carmelo Impusino

Il Consigliere Rag. Panzarella Laura, nella sua qualità di Consigliere Anziano, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato ed introduce il punto all'O.D.G. di cui in oggetto.

Alle ore 17.25 assume la Presidenza il Consigliere Angelo Pacileo, eletto Presidente del Consiglio con Deliberazione n. 02 del 12.02.2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

"1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto

con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. 4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente.....

RICORDATO CHE:

- l'art.1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008 n.93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n.126, successivamente confermato dall'art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;

- l'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha concesso la facoltà ai comuni che non hanno istituito la predetta addizionale o che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4% di istituirla o aumentarla sin dall'anno 2011 con un'aliquota non superiore allo 0,2% annuo;

VISTO l'art.1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n.148, entrato in vigore il 17 settembre 2011 che ha abrogato l'art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, restituendo di fatto ai comuni la possibilità di manovrare la propria addizionale all'IRPEF ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 360/1998, fissando il limite massimo dell'aliquota allo 0,8 % e dando la possibilità di differenziarla in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. n. 917/1986.

VISTO l'art.172 lett. e) del D.Lgs. n.267/2000, il quale prescrive l'obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l'anno successivo, la misura dell'aliquota d'imposta.

ATTESO che il taglio del Fondo di Solidarietà comunale e le oggettive ristrettezze del Bilancio di Previsione hanno reso necessario a partire dall'esercizio 2015 e per gli esercizi successivi un aumento dell'addizionale comunale IRPEF nella misura massima dello 0,8 %.

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2026/2028 confermare anche per l'esercizio 2026 l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura sopra indicata pari allo 0,8%.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2025 (GU Serie Generale n.302 del 31/12/2025) che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026 e autorizzato, sino alla medesima data, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di confermare l'aliquota addizionale IRPEF per l'anno 2026 nella misura dello 0,8% (aliquota unica), senza ipotesi di esenzioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto comunale

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forma di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati.

DI CONFERMARE per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% (aliquota unica), senza ipotesi di esenzioni.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione 2026, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi interessati per ogni conseguente e conforme adempimento di competenza.

DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;

DI PUBBLICARE il presente atto all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Curinga sezione: "Amministrazione Trasparente".

Successivamente, ravvisata l'urgenza,

DI RENDERE immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con votazione favorevole unanime, resa nelle forma di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la presente deliberazione.

COMUNE DI CURINGA

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

X Consiglio Comunale Del. n. 05 del 12.02.2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. ESERCIZIO 2026.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, li 06/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Eleonora Orlando

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, li 06/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Cosimo Forgione

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Presidente

F.to: Rag. Angelo Pacileo

Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Carmelo Impusino

Relazione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data **ODIERNA** all'Albo Pretorio dell'Ente per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 16/02/2026

Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Carmelo Impusino

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.L.vo n. 267/00.

Curinga, 16/02/2026

Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Carmelo Impusino

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Curinga, 16/02/2026

Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo Impusino